

SISTEMA DI CALCOLO DELL'IC NELLE VALUTAZIONI ATTUARIALI SECONDO IL PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS 19

Sulla base di quanto previsto dal par. 78 del Principio Contabile internazionale IAS 19 *“il tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni connesse a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (finanziate o non finanziate) deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato alla data di riferimento del bilancio di titoli di aziende primarie. Nei Paesi dove non esiste un mercato di tali titoli, devono essere utilizzati i rendimenti di mercato (alla data di bilancio) dei titoli di Stato. La valuta e le condizioni dei titoli di aziende primari devono essere coerenti con la valuta e le condizioni previste dalle obbligazioni a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro”*.

Il paragrafo 80 dello stesso principio prevede che *“il tasso di sconto riflette la stima dei tempi di pagamento dei benefici. In pratica, l'impresa spesso applica un tasso di sconto medio ponderato che riflette le stime relative ai tempi e all'ammontare dei pagamenti dei benefici e la valuta nella quale i benefici devono essere erogati”*.

Inoltre il paragrafo 82 indica che *“gli interessi passivi (IC) sono calcolati moltiplicando il tasso di sconto determinato all'inizio dell'esercizio per il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti durante quell'esercizio, tenendo conto delle eventuali modifiche significative dell'obbligazione...”*.

Gli interessi passivi devono essere rilevati come costo nel conto economico dell'esercizio.

Nel paragrafo 94 del principio è previsto che gli utili o perdite attuariali rappresentino (nel caso delle passività) le variazioni dell'obbligazione dovute all'adozione di ipotesi diverse (anche con riferimento al tasso di sconto) e alla mancata realizzazione delle ipotesi adottate a inizio anno. Nei paragrafi 92-93-95 sono inoltre indicati i criteri di contabilizzazione degli utili o perdite attuariali.

Tralasciando le considerazioni che riguardano l'applicazione del tasso sulle eventuali modifiche significative dell'obbligazione (variazione del DBO per via dei pagamenti e degli incrementi effettuati durante l'anno), sul calcolo dell'IC di ciascun anno esistono, allo stadio attuale, nella professione, varie pratiche.

1. C'è chi utilizza, anche per il calcolo del DBO un tasso unico (ipotizzando una curva dei tassi piatta) e, coerentemente, utilizza tale tasso unico per il successivo calcolo dell'IC.
2. C'è chi, invocando la *“Market expectation theory”* con la quale si spiega la formazione della curva dei tassi in un determinato istante determina, in coerenza, l'IC utilizzando il tasso ad un anno della curva stessa.
3. C'è chi infine, sempre utilizzando una curva dei tassi per il calcolo del DBO, calcola l'IC utilizzando il tasso della curva corrispondente alla *Duration* della passività, oppure il TIR.

L'Ordine degli Attuari, dopo un'attenta analisi, basatasi anche sulle indicazioni fino ad oggi ricevute dall'IAA, ritiene che le metodologie più comunemente praticate e conformi alle prescrizioni dello IAS 19 siano rappresentate dal primo e dal terzo approccio.

In virtù di quanto sopra espresso, con anche la finalità di uniformare le valutazioni effettuate da professionisti diversi, l'Ordine suggerisce quindi di applicare la prima o la terza modalità per il Calcolo dell'IC.

Poiché la valutazione ultima delle ipotesi e delle metodologie da usare spetta al professionista, l'utilizzo di una metodologia diversa da quelle suggerite (la seconda tra quelle sopra riportate), resta nell'ambito della responsabilità del singolo professionista.

Nel caso in cui sorgesse qualche problematica con le Società di Revisione, che in ultima analisi sono quelle che debbono esprimere la valutazione finale sui numeri esposti nei bilanci, il professionista è tenuto ad adeguarsi a quanto suggerito dall'Ordine riportando le valutazioni secondo una delle due metodologie suggerite, oppure aggiungendo, nella relazione, al calcolo secondo la seconda modalità, una di quelle comunque suggerite, facendo menzione, nella relazione stessa, del perché si riportano due calcoli riferiti a due metodologie diverse; quindi si dovrà fare esplicito riferimento alle indicazioni dell'Ordine degli Attuari.

Poiché quanto sopra non implica significative differenze nelle valutazioni del DBO ma solo una differente distribuzione tra IC e Act G/L nel corso di un esercizio, non si ritiene che il cambiamento dell'impostazione a cui si fa riferimento debba essere numericamente supportato.

Di tale cambiamento d'impostazione si deve, in ogni caso, far cenno nella prima delle relazioni prodotte con tale nuova impostazione.

Quanto sopra vale a far tempo dalle valutazioni riferite alla data del 30.6.2012.

Roma, 22 maggio 2012